



**COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA**  
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO**  
**DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale  
n° 59 del 20 ottobre 2003  
In vigore dal 22 novembre 2003

## INDICE

<b>CAPO I</b>	
<b>DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ART. 1	
OGGETTO.....	3
ART. 2	
DEFINIZIONI.....	3
<b>CAPO II</b>	
<b>GESTIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>3</b>
ART. 3	
GESTIONE DIRETTA.....	3
ART. 4	
AFFIDAMENTO A TERZI.....	3
ART. 5	
CONTENUTO DELLE CONVENZIONI E DEI CONTRATTI.....	4
<b>CAPO III</b>	
<b>ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI.....</b>	<b>4</b>
ART. 6	
PRIORITÀ.....	4
ART. 7	
UTILIZZO CONVENZIONATO.....	4
ART. 8	
RICHIESTE PER USO CONTINUATIVO O STAGIONALE.....	5
ART. 9	
RICHIESTE PER USO SALTUARIO.....	5
ART. 10	
RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	5
ART. 11	
SOSPENSIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONE.....	5
ART. 12	
RINUNCE.....	6
ART. 13	
TARIFE.....	6
<b>CAPO IV</b>	
<b>UTILIZZO.....</b>	<b>6</b>
ART. 14	
ACCESSO E UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.....	6
ART. 15	
RESPONSABILITÀ.....	6
ART. 16	
DIVIETI E OBBLIGHI.....	7
ART. 17	
USO OCCASIONALE PER MANIFESTAZIONI.....	7
ART. 18	
SANZIONI.....	8
<b>CAPO IV</b>	
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>8</b>
ART. 19	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	8
ART. 20	
ENTRATA IN VIGORE.....	8

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di concessione a terzi degli impianti sportivi comunali e il loro utilizzo.

#### **Art. 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
- a) per “Testo unico” il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) per “impianto sportivo” qualsiasi spazio all’aperto o locale attrezzato per lo svolgimento della pratica sportiva, di proprietà del Comune o di proprietà di altri soggetti ma nella disponibilità del Comune;
  - c) per “terzo gestore” il soggetto al quale, in forza di un contratto o di una convenzione, è stata affidata la gestione di un impianto sportivo
  - d) per “Responsabile di Settore” il soggetto al quale il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all’articolo 107 del Testo unico;
  - e) per “ufficio sport” l’ufficio o servizio del Comune competente in materia di sport;
  - f) per “uso continuativo” si intende l’utilizzo di un impianto per un periodo non inferiore a tre mesi, tramite calendari definiti;
  - g) per “uso saltuario” si intende l’utilizzo differente dall’uso continuativo;
  - h) per “richiedente” si intende la società, ente, gruppo o singolo che richiede l’utilizzo di un impianto sportivo;
  - i) per “concessionario” si intende il richiedente al quale sia stato concesso l’uso di un impianto sportivo;
  - j) per “concessione” si intende la concessione d’uso dell’impianto sportivo al concessionario.

## **CAPO II**

### **GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

#### **Art. 3**

##### **Gestione diretta**

1. Il Comune gestisce gli impianti sportivi con una delle forme previste dal Testo unico perseguendo l’efficienza e l’economicità della gestione, salvaguardandone l’uso pubblico.
2. Il Comune può gestire direttamente gli impianti sportivi avvalendosi del personale dipendente e procurandosi i beni e servizi necessari con le modalità previste dalle normative vigenti.

#### **Art. 4**

##### **Affidamento a terzi**

1. Qualora il Comune non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni, ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n° 289.
2. Nel caso in cui non sia ritenuta vantaggiosa la gestione diretta di cui all’articolo 3 e non sia possibile procedere agli affidamenti di cui al comma 1 il comune può:
  - a) procedere ad un appalto di servizi ai sensi della normativa vigente in materia di appalti;

b) affidare con convenzione l'impianto sportivo ad una associazione di promozione sociale ai sensi della Legge Regionale 9 dicembre 2002, n° 34.

#### **Art. 5**

##### **Contenuto delle convenzioni e dei contratti**

1. Le convenzioni e i contratti stipulati con i terzi gestori per la conduzione degli impianti sportivi dovranno prevedere le seguenti clausole essenziali:

- a) durata non superiore a 6 anni, con facoltà di rinnovo per una sola volta in maniera espressa;
- b) facoltà di recesso dell'Amministrazione;
- c) rapporti economici e finanziari tra le parti;
- d) potere di vigilanza degli uffici comunali;
- e) definizione da parte del Comune, o da parte del terzo gestore in accordo con il Comune, dei calendari per l'uso stagionale degli impianti sportivi idonei per i campionati di calcio, pallavolo, pallacanestro, pallamano, calcio a 5;
- f) regolamentazione della pubblicità sia permanente che temporanea.

2. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 1 le convenzioni e i contratti potranno prevedere sia l'affidamento completo all'esterno di tutte le attività di competenza del Comune, compresa l'assegnazione per uso saltuario degli spazi ai richiedenti e l'introito delle tariffe, sia un affidamento parziale di tali attività.

### **CAPO III**

#### **ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI**

#### **Art. 6**

##### **Priorità**

1. Gli impianti sportivi sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze dei santilariesi.

2. Il Comune in via prioritaria soddisfa le richieste dei seguenti soggetti:

- a) società o associazioni sportive che svolgano attività agonistica e di promozione sportiva, soprattutto rivolta ai giovani, in modo continuativo, che abbiano sede nel Comune di Sant'Ilario d'Enza;
- b) società o associazioni che pur non avendo sede nel comune di Sant'Ilario d'Enza, svolgano attività agonistica e di promozione sportiva soprattutto rivolta ai giovani, in modo continuativo, che tra gli iscritti o tesserati abbiano in prevalenza residenti nel Comune Sant'Ilario d'Enza;
- c) società o gruppi locali che partecipino a campionati amatoriali o che svolgano attività sportive o ricreative;
- d) società o associazioni locali e non locali che promuovono discipline sportive non ancora presenti sul territorio;
- e) tutti i soggetti che non rientrano nei casi precedenti;

3. A parità di priorità di cui al comma 2 hanno prevalenza, nell'ordine:

- a) i soggetti che da più anni svolgono l'attività sul territorio;
- b) i soggetti che non svolgano attività a fine di lucro;
- c) i soggetti che non hanno disponibilità di altri impianti sportivi;
- d) i soggetti non locali che hanno sede in uno dei Comuni aderenti al coordinamento SportEnza;
- e) i soggetti con il maggior numero di tesserati.

#### **Art. 7**

##### **Utilizzo convenzionato**

1. Il Comune può utilizzare le strutture sportive inserite in plessi scolastici, sulla base di

appositi accordi o convenzioni, previa definizione da parte degli istituti del loro calendario di utilizzo.

2. L'uso degli impianti sportivi da parte delle istituzioni scolastiche e di enti privati senza fini di lucro comporta la stipula di appositi accordi o convenzioni per regolamentare le modalità ed il calendario di utilizzo.

#### **Art. 8**

##### **Richieste per uso continuativo o stagionale**

1. Le domande di assegnazione per uso continuativo o stagionale devono essere presentate per iscritto, complete in ogni loro parte, entro il 31 luglio di ogni anno all'ufficio sport del Comune o, se previsto dalla convenzione o dal contratto, al terzo gestore.

2. Sulla base delle domande ricevute entro il termine di cui al comma 1, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 6 viene stilato il calendario di uso degli impianti, che viene approvato con determinazione del Responsabile del Settore competente.

3. Al fine di redigere nei tempi fissati il calendario d'uso definitivo, i richiedenti devono consegnare all'ufficio sport, prima dell'avvio della stagione sportiva, il calendario degli allenamenti e delle partite ufficiali di campionato.

4. Le domande pervenute dopo la data di cui al comma 1 vengono prese in esame in funzione degli eventuali orari e spazi residui disponibili.

#### **Art. 9**

##### **Richieste per uso saltuario**

1. Le domande di assegnazione per uso saltuario devono essere presentate per iscritto con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di utilizzo.

2. Nel caso di più richieste concomitanti, vale la data di arrivo apposta dal protocollo del Comune.

#### **Art. 10**

##### **Rilascio delle concessioni**

1. Il Comune, nel rispetto delle priorità fissate all'articolo 6, rilascia la concessione d'uso.

2. Il rilascio della concessione è comunque condizionato dalla disponibilità effettiva degli spazi, nel rispetto delle esigenze gestionali; in particolare per i campi sportivi per il gioco del calcio il Comune, al fine di salvaguardare i manti erbosi, si riserva la possibilità di limitarne l'utilizzo.

3. La concessione degli impianti sportivi vale per le singole società che ne hanno fatto richiesta e non può essere ceduta ad altri.

4. Il Comune si riserva la facoltà di concedere l'uso di impianti diversi da quelli richiesti, purché idonei alla attività sportiva praticata, in funzione della disponibilità di spazio e orari e salvaguardando le politiche di sviluppo e promozione sportiva del Comune.

5. Il Comune si riserva di non dare la concessione a richiedenti ai quali sia stata revocata nell'anno precedente.

#### **Art. 11**

##### **Sospensione e revoca delle concessione**

1. Il Comune dispone la sospensione temporanea della concessione nei seguenti casi:

a) inagibilità degli impianti per ristrutturazioni o lavori di manutenzione in carico al comune o al gestore;

b) inagibilità del terreno di gioco per gli impianti del gioco del calcio, per quanto riguarda le partite amichevoli e/o allenamenti straordinari.

2. Le sospensioni devono essere comunicate all'eventuale terzo gestore in forma scritta.

3. Le concessioni d'uso sono revocate nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento, nei termini fissati, delle tariffe di utilizzo degli impianti;
  - b) mancata osservanza delle norme sancite nel presente regolamento;
  - c) reiterata mancanza di correttezza da parte degli atleti e dei dirigenti del concessionario nell'utilizzo degli impianti e dei servizi annessi;
  - d) ripetuto non utilizzo delle strutture concesse per un terzo della stagione sportiva in corso, indipendentemente dall'avvenuto pagamento;
4. L'avvio del procedimento amministrativo di revoca viene comunicato al concessionario assegnandogli un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di memorie o per richiedere un'audizione. Decorso il termine assegnato, il Responsabile del Settore, esaminate le eventuali memorie ed esperita l'audizione, se richiesta, emette il provvedimento di revoca della concessione o di archiviazione del procedimento.

#### **Art. 12 Rinunce**

1. Eventuali rinunce temporanee agli spazi da parte del concessionario dovranno essere comunicate in forma scritta all'ufficio sport del Comune con almeno 7 giorni di preavviso; in caso contrario i turni prenotati e non utilizzati dovranno essere pagati.
2. Il concessionario che intendesse rinunciare in via definitiva agli spazi assegnati deve darne comunicazione scritta all'ufficio sport del Comune con almeno 7 giorni di preavviso rispetto al primo turno del quale non volesse usufruire, in caso contrario i turni non utilizzati dovranno essere pagati.

#### **Art. 13 Tariffe**

1. Il Comune fissa le tariffe d'uso o, se previsto nel contratto o convenzione, le concorda con il terzo gestore.
2. L'aggiornamento delle tariffe avviene, di norma, una volta l'anno.

#### **CAPO IV UTILIZZO**

##### **Art. 14 Accesso e utilizzo degli impianti**

1. Gli atleti del concessionario possono accedere agli spogliatoi quindici minuti prima dell'inizio del turno assegnato e devono lasciare liberi gli spogliatoi entro trenta minuti dal termine del turno.
2. Il montaggio e lo smontaggio delle specifiche attrezzature utilizzate deve avvenire nel tempo d'uso autorizzato.

#### **Art. 15 Responsabilità**

1. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose nello svolgimento delle attività nelle strutture sportive, fatto salvo i rischi RCT che restano a suo carico;
2. Il concessionario risponde al Comune e al terzo gestore, per qualsiasi danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo delle stesse. S'intende quindi che anche nel caso di incontri con altre squadre il concessionario è direttamente responsabile delle strutture, sia per i danni recati dagli atleti che per quelli recati dal pubblico. Il concessionario deve quindi predisporre un adeguato servizio di vigilanza. Il Comune, o il terzo gestore, nel caso vengano identificati i responsabili dei danni e questi non siano atleti o dirigenti del concessionario, hanno facoltà di rivalersi direttamente su di essi.

3. I concessionari sono tenuti a far rispettare il presente regolamento ai propri atleti e dirigenti ed hanno altresì il dovere di controllare che il loro comportamento sia improntato ad elementari norme di educazione e rispetto del bene pubblico. In caso di mancata osservanza di quanto sopradetto, il comune potrà avvalersi della facoltà di revocare l'utilizzo, così come previsto nell'articolo 11.

### **Art. 16**

#### **Divieti e obblighi**

1. In tutti gli impianti sportivi, con la sola eccezione delle zone all'aperto, è vietato fumare.
2. Nell'utilizzo degli impianti sportivi devono essere rispettate le seguenti regole:
  - a) l'ultimo turno di utilizzo termina non oltre le ore 23,00, salvo che sia stata autorizzata un'apposita deroga;
  - b) i partecipanti alle attività sportive devono accedere agli impianti esclusivamente con apposite calzature indossate all'interno dell'impianto stesso.
  - c) nel caso non sia prevista la custodia da parte di un gestore, i concessionari devono ritirare le chiavi per l'accesso all'ufficio comunale competente e restituirle dopo l'uso.
  - d) è vietato montare e smontare attrezzature sportive se non autorizzati dal terzo gestore o dal Comune;
  - e) è vietato accedere e manovrare gli impianti tecnologici se non autorizzati dal Comune o dal terzo gestore;
  - f) è vietato utilizzare gli impianti sportivi al di fuori degli orari autorizzati o svolgere attività diverse da quelle autorizzate.
  - g) è vietato introdurre automezzi, motocicli ed qualsiasi altro veicolo non autorizzato.
  - h) i rifiuti devono essere riposti negli appositi contenitori.

### **Art. 17**

#### **Uso occasionale per manifestazioni**

1. Coloro che intendessero ottenere l'uso degli impianti sportivi per manifestazioni occasionali, sportive e non, sono tenuti a presentare domanda scritta all'ufficio sport con almeno 15 giorni di anticipo dalla data prevista per la manifestazione. Nella domanda dovranno essere elencate le caratteristiche e le finalità della manifestazione, il giorno o i giorni per cui si richiede la concessione e i relativi orari.
2. Il Comune si riserva di verificare, in accordo con l'eventuale terzo gestore, la disponibilità dell'impianto e, in ogni caso, per le manifestazioni extrasportive il Comune può decidere di non rilasciare la concessione con provvedimento adeguatamente motivato.
3. In generale nel caso che gli impianti sportivi siano utilizzati per svolgervi manifestazioni per le quali siano richieste specifiche licenze o autorizzazioni di pubblica sicurezza, sanitarie o di qualsiasi altro tipo, la relativa concessione è subordinata al possesso delle licenze e autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.
4. Nel caso le manifestazioni prevedano l'accesso del pubblico su una pavimentazione o manto erboso particolarmente delicato, il Comune subordina l'assegnazione all'impegno da parte del concessionario a proteggerlo con idonee coperture ed, eventualmente, a prestare una idonea cauzione.
5. Il concessionario è tenuto a utilizzare gli impianti con tutte le cautele necessarie, in rapporto alla manifestazione, per evitare danni di qualsiasi genere; il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, interamente senza riserve ed eccezioni per danni che dovessero derivare a persone o cose, tanto all'interno quanto all'esterno dell'impianto in occasione della manifestazione.
6. Il concessionario risponde nei confronti del Comune e del terzo gestore per tutti i danni agli impianti sportivi da chiunque arrecati, e quindi dovrà risarcire i danni che dovessero verificarsi in conseguenza e in dipendenza della concessione, prima, durante e dopo l'utilizzo

degli impianti medesimi.

7. In ragione della tipologia della manifestazione il Comune può subordinare il rilascio della concessione alla presentazione di idonee polizze assicurative che coprano le responsabilità per i danni di cui ai commi 5 e 6.

8. Il concessionario ha l'obbligo al termine della manifestazione di lasciare l'impianto sportivo in ordine e sono a suo carico le operazioni di pulizia.

### **Art. 18** **Sanzioni**

1. La violazione dei divieti di cui all'articolo 16, comma 2, lettere da b) ad h) ove non configuri un reato o sia diversamente sanzionato, comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

2. Non è ammesso il pagamento immediato nelle mani dell'agente accertatore.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda agli articoli da 1 a 28 della legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'autorità competente, ai sensi della legge citata legge n° 689 del 1981, è individuata nel Responsabile del Settore all'interno del quale è inserito l'ufficio sport.

5. Quando la violazione commessa abbia recato danni a beni di proprietà comunale il pagamento della sanzione non costituisce risarcimento del danno, che sarà valutato a norma della disposizioni vigenti in materia.

### **CAPO IV** **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 19** **Disposizioni transitorie**

1. Le convenzioni e i contratti attualmente vigenti che riportano clausole in contrasto con il presente regolamento restano pienamente validi. Alla scadenza le nuove convenzioni o contratti dovranno essere adeguate al presente regolamento.

#### **Art. 20** **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 92, comma 7, dello Statuto.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento è abrogato il "Regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 94 del 4 luglio 1989.

---

Il presente regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 59 del 20 ottobre 2003, pubblicata all'Albo Pretorio dal 23 ottobre al 6 novembre 2003, è stato oggetto di seconda pubblicazione all'Albo Pretorio dal 7 al 21 novembre 2003 ed è entrato in vigore il 22 novembre 2003.

Sant'Ilario d'Enza, 22 novembre 2003

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Anna Bonu